

Legge regionale 20 novembre 2006, n. 55**Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.**

(Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 29.11.2006)

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Destinatari dei benefici

Art. 3 - Tipologie dei benefici

Art. 4 - Modalità di attuazione

Art. 5 - Norma finanziaria

*Art. 1**Finalità*

1. La comunità toscana manifesta la solidarietà ai propri appartenenti vittime di eventi di terrorismo, di criminalità organizzata e del dovere o ai loro superstiti, anche tramite la concessione da parte della Regione dei benefici di cui alla presente legge, in coerenza con i principi della normativa statale in questa materia.

*Art. 2**Destinatari dei benefici (3)*

1. I benefici regionali sono corrisposti a coloro che hanno riportato un'invalidità permanente e ai superstiti delle vittime e che siano stati riconosciuti tali ai fini della concessione della speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche), alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) ed alla legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), purchè in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) residenza in Toscana al momento del verificarsi dell'evento, per coloro che hanno riportato l'invalidità permanente o per le vittime;
 - b) accadimento dell'evento, da cui è derivata l'invalidità permanente o la morte, nel territorio della Regione Toscana.
2. I benefici di cui alla presente legge sono erogati ai soggetti di cui al comma 1 nella seguente misura percentuale, rispetto al contributo concedibile sulla base delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 4, in relazione all'individuazione delle seguenti soglie dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):
 - a) valore ISEE inferiore ad euro 20.000,00: contributo concedibile nella misura del 100 per cento;
 - b) valore ISEE compreso tra euro 20.000,01 ed euro 25.000,00: contributo concebile nella misura dell'80 per cento;
 - c) valore ISEE compreso tra euro 25.000,01 ed euro 30.000,00: contributo concedibile nella misura del 70 per cento ;
 - d) valore ISEE compreso tra euro 30.000,01 ed euro 35.000,00: contributo concedibile nella misura del 60 per cento;
 - e) valore ISEE compreso tra euro 35.000,01 ed euro 40.000,00: contributo concedibile nella misura del 50 per cento;
 - f) valore ISEE compreso tra euro 40.000,01 ed euro 45.000,00: contributo concedibile nella misura del 40 per cento;
 - g) valore ISEE compreso tra euro 45.000,01 ed euro 50.000,00: contributo concedibile nella misura del 30 per cento;
 - h) valore ISEE compreso tra euro 50.000,01 ed euro 55.000,00: contributo concedibile nella misura del 20 per cento;
 - i) valore ISEE compreso tra euro 55.000,01 ed euro 60.000,00: contributo concedibile nella misura del 10 per cento;
 - l) valore ISEE compreso tra euro 60.000,01 ed euro 70.000,00: contributo concedibile nella misura del 5 per cento;
 - m) valore ISEE superiore ad euro 70.000,01: contributo non concedibile.

*Art. 3**Tipologie dei benefici*

1. I benefici della presente legge consistono in:

-
- a) attribuzione di titoli di precedenza nell'ambito delle procedure per l'accesso all'impiego nell'amministrazione regionale;
 - b) borse di studio per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario;
 - c) contributi a compensazione, nel limite del 50 per cento, di quanto corrisposto a titolo di tributi regionali;
 - d) agevolazioni per l'uso dei trasporti di competenza regionale;
 - e) benefici per l'acquisto della prima casa;
 - f) abrogata; (2)
 - g) ogni altra agevolazione, anche di natura fiscale, individuata con il regolamento di cui all' articolo 4
2. Per coloro che hanno riportato una invalidità permanente, l'entità dei benefici può essere commisurata al grado di invalidità.

Art. 4

Modalità di attuazione (1)

1. Con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione e di erogazione dei benefici di cui all' articolo 3

Art. 5

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge verranno riassorbiti, a partire dall'anno 2007, dalle pertinenti unità previsionali di base (UPB) entro gli stanziamenti determinati con legge di bilancio.

Note

1. Regolamento regionale 16 maggio 2007, n. 28/R.
2. Lettera prima sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 72; poi abrogata con l.r. 28 dicembre 2018, n. 76, art. 2.
3. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2018, n. 76, art. 1.